

---

## PROTOCOLLO OPZIONALE RELATIVO AL PATTO INTERNAZIONALE SUI DIRITTI CIVILI E POLITICI (1966)

---

Adottato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 19 dicembre 1966. Entrata in vigore internazionale: 23 marzo 1976.

Stati Parti al 1° gennaio 2009: 111. Hanno receduto dal trattato: Giamaica (dal 1997); Trinidad e Tobago (dal 2000).

Autorizzazione alla ratifica e ordine di esecuzione in Italia dati con legge n. 881 del 25 ottobre 1977 (*Gazzetta Ufficiale* n. 333 del 7 dicembre 1977). Data della ratifica: 15 settembre 1978. Entrata in vigore per l'Italia: 15 dicembre 1978.

*Gli Stati Parti del presente Protocollo,*

*Considerato* che, per meglio assicurare il conseguimento dei fini del Patto relativo ai diritti civili e politici (indicato di qui innanzi come "il Patto") e l'applicazione delle sue disposizioni, sarebbe opportuno conferire al Comitato dei diritti dell'uomo, istituito nella parte quarta del Patto (di qui innanzi indicato come "il Comitato") potere di ricevere e di esaminare, secondo quanto è previsto nel presente Protocollo, comunicazioni provenienti da individui, i quali pretendano essere vittime di violazioni di un qualsiasi diritto enunciato nel Patto.

*Hanno convenuto quanto segue:*<sup>1</sup>

### Articolo 1.

Ogni Stato Parte del Patto che diviene parte del presente Protocollo riconosce la competenza del Comitato a ricevere ed esaminare comunicazioni provenienti da individui sottoposti alla sua giurisdizione,<sup>2</sup> i quali pretendano essere vittime di violazioni, commesse da quello stesso Stato Parte, di un qualsiasi diritto enunciato nel Patto.<sup>3 4</sup> Il Comitato non può ricevere alcuna co-

---

<sup>1</sup> La Turchia (2006) ha dichiarato che si applicano anche al Protocollo le tre dichiarazioni apposte alla ratifica del Patto sui diritti civili e politici (v.).

<sup>2</sup> La Moldova (2008) ha dichiarato che, fino a che non sarà ripristinata l'integrità territoriale dello Stato, le norme del Patto e del Protocollo si applicheranno solo al territorio posto sotto l'effettivo controllo delle autorità nazionali.

<sup>3</sup> Germania (1993) e Turchia (2006) hanno dichiarato che la violazione dell'art. 26 del Patto sui diritti civili e politici (divieto di discriminazione) non si estende a discriminazioni relative a diritti ulteriori rispetto a quelli riconosciuti dal Patto.

<sup>4</sup> La Guyana nel 1999 denunciava il Protocollo facoltativo con effetto dal 5 aprile 1999; nella stessa data lo Stato riaccedeva al Protocollo con l'apposizione di una riserva, in base alla quale il Comitato non era autorizzato a ricevere e considerare comunicazioni individuali provenienti da persone che avessero subito una condanna alla pena capitale per i delitti di omicidio e di tradimento e riguardanti le indagini, la detenzione, la determinazione della pena, il processo, la condanna, l'esecuzione della pena capitale e qualunque altra materia connessa. Una procedura simile era stata già seguita da Trinidad e Tobago nel 1998 (lo Stato avrebbe poi denunciato il Protocollo nel 2000). Obiezioni alla procedura e alla riserva al Protocollo avanzata dalla Guyana, ritenute contrarie alla buona fede e incompatibili con lo scopo e l'oggetto del Protocollo, sono state avanzate da Germania (1999), Paesi Bassi (1999), Spagna (1999), nonché da Finlandia (2000), Svezia (2000) e Polonia (2000), tramite lettera al Segretario generale delle Nazioni Unite. La Francia (1999) ha obiettato solo alla procedura

comunicazione concernente uno Stato Parte del Patto che non sia parte del presente Protocollo.<sup>5</sup>

### Articolo 2.

Salvo quanto è stabilito all'articolo primo, ogni individuo il quale pretenda che un qualsiasi diritto enunciato nel Patto è stato violato, ed abbia esaurito tutti i ricorsi interni disponibili, può presentare una comunicazione scritta al Comitato affinché la esamini.

### Articolo 3.

Il Comitato dichiara irricevibile qualsiasi comunicazione presentata in base a questo Protocollo che sia anonima, o che esso consideri un abuso del diritto di presentare tali comunicazioni ovvero incompatibile con le disposizioni del Patto

---

adottata, contraria alla buona fede e al principio *pacta sunt servanda*; a differenza degli altri Stati, la Francia non ha dichiarato esplicitamente che la propria obiezione non preclude l'entrata in vigore del Protocollo nei confronti della Guyana.

<sup>5</sup> Alcuni Stati hanno precisato, con dichiarazione interpretativa, che il Comitato potrà ricevere e considerare solo comunicazioni relative a presunte violazioni del Patto derivanti da atti, omissioni o eventi, avvenuti dopo l'entrata in vigore del Protocollo facoltativo nei confronti dello Stato Parte contro cui si rivolgono. Tali Stati sono: Cile (1992: nella dichiarazione si specifica che in ogni caso il Comitato non può considerare fatti iniziati prima dell'11 marzo 1990 [ossia durante il regime militare]); Croazia (1995), El Salvador (1995 – si specifica che il Comitato può trattare solo comunicazioni riguardanti atti, omissioni, eventi iniziati dopo l'entrata in vigore del Protocollo per lo Stato); (Francia (1984 – la dichiarazione del governo francese precisa che rientrano nella competenza del Comitato anche le decisioni relative a atti, omissioni, sviluppi o eventi purché occorsi successivamente all'entrata in vigore), Germania (1993 – il riferimento temporale è all'entrata in vigore del Protocollo per la Repubblica Federale Tedesca), Guatemala (2000 – stessa precisazione della Francia), Malta (1990 – stessa precisazione della Francia), Moldova (2008), Russia (1991), Slovenia (1993 – stessa precisazione fatta dalla Francia), Sri Lanka (1997 – stessa precisazione della Francia). La Turchia (2006) ha dichiarato di interpretare l'art. 1 nel senso di attribuire al Comitato la competenza a ricevere e considerare comunicazioni provenienti da individui sottoposti alla giurisdizione della Repubblica di Turchia che pretendano di essere vittime di una violazione, da parte della Repubblica, di un qualsiasi diritto enunciato nel Patto; l'atto, omissione, sviluppo o evento deve essere avvenuto all'interno dei confini nazionali della Turchia.



**Articolo 4.**

1. Salvo quanto è stabilito all'articolo 2, il Comitato rimette ogni comunicazione ad esso presentata in base a questo Protocollo all'attenzione dello Stato Parte di detto Protocollo che si pretende abbia violato una qualsiasi disposizione del Patto.
2. Entro i sei mesi successivi, detto Stato sottopone per iscritto al Comitato spiegazioni o dichiarazioni che chiariscano la questione e indichino, ove del caso, le misure che esso potrà aver preso per rimediare alla situazione.

**Articolo 5.**

1. Il Comitato esamina le comunicazioni ricevute in base al presente Protocollo tenendo conto di tutte le informazioni scritte ad esso fatte pervenire dall'individuo e dallo Stato Parte interessato.
2. Il Comitato non prende in considerazione alcuna comunicazione proveniente da un individuo senza avere accertato che:
  - a) la stessa questione non sia già in corso di esame in base a un'altra procedura internazionale di inchiesta o di regolamento pacifico;<sup>6</sup>
  - b) l'individuo abbia esaurito tutti i ricorsi interni disponibili. Questa norma non si applica se la trattazione dei ricorsi subisce ingiustificati ritardi.
3. Il Comitato, quando esamina le comunicazioni previste nel presente Protocollo, tiene le sue sedute a porte chiuse.
4. Il Comitato trasmette le proprie considerazioni allo Stato Parte interessato e all'individuo.

**Articolo 6.**

Il Comitato include nel rapporto annuale previsto all'articolo 45 del Patto un riassunto delle attività svolte in base al presente Protocollo.

**Articolo 7.**

In attesa che siano raggiunti gli obiettivi della risoluzione 1514 (XV) approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 14 dicembre 1960, riguardante la Dichiarazione sulla concessione della indipendenza ai paesi e ai popoli coloniali, le disposizioni del presente Protocollo non limitano in alcun modo il diritto di petizione accordato a questi popoli dallo Statuto delle Nazioni Unite e da altre convenzioni e strumenti internazionali conclusi sotto gli auspici delle Nazioni Unite e dei loro Istituti specializzati.<sup>7</sup>

<sup>6</sup> Numerosi Stati Parti hanno precisato che una comunicazione individuale non può essere esaminata dal Comitato se lo stesso caso è già in corso di esame o è già stata esaminata in base ad un'altra procedura internazionale di inchiesta o di regolamento pacifico. Tali Stati sono: Croazia (1995), Danimarca (1972), El Salvador (1995), Francia (1984), Germania (1993), Irlanda (1989), Islanda (1979), Italia (1978), Lussemburgo (1983), Malta (1990), Moldova (2008), Norvegia (1972), Polonia (1991), Romania (1993), Slovenia (1993), Spagna (1985), Sri Lanka (1997), Svezia (1971), Turchia (2006), Uganda (1995).

L'Austria (1987) ha avanzato la stessa precisazione con riferimento esplicito alla Corte europea dei diritti umani.

La Russia (1991) nella propria dichiarazione si limita a ripetere i termini usati dall'art. 5.2(a).

<sup>7</sup> La Francia (1984) ha dichiarato che la propria adesione al Protocollo non comporta alcun cambiamento nella propria posizione relativa alla Risoluzione citata.

**Articolo 8.**

1. Il presente Protocollo è aperto alla firma di ogni Stato che abbia firmato il Patto.
2. Il presente Protocollo è sottoposto alla ratifica di ogni Stato che abbia ratificato il Patto o vi abbia aderito. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.
3. Il presente Protocollo sarà aperto all'adesione di ogni Stato che abbia ratificato il Patto o vi abbia aderito.
4. L'adesione sarà effettuata mediante deposito di uno strumento di adesione presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.
5. Il Segretario generale delle Nazioni Unite informerà tutti gli Stati che abbiano firmato il presente Protocollo o che vi abbiano aderito del deposito di ogni strumento di ratifica o di adesione.

**Articolo 9.**

1. Purché il Patto sia entrato in vigore, il presente Protocollo entrerà in vigore tre mesi dopo la data del deposito presso il Segretario generale delle Nazioni Unite del decimo strumento di ratifica o di adesione.
2. Per ognuno degli Stati che ratificheranno il presente Protocollo o vi aderiranno successivamente al deposito del decimo strumento di ratifica o di adesione, il Protocollo medesimo entrerà in vigore tre mesi dopo la data del deposito, da parte di tale Stato, del suo strumento di ratifica o di adesione.

**Articolo 10.**

Le disposizioni del presente protocollo si applicano, senza limitazione o eccezione alcuna, a tutte le unità costitutive degli Stati federali.

**Articolo 11.**

1. Ogni Stato Parte del presente Protocollo potrà proporre un emendamento e depositarne il testo presso il Segretario generale delle Nazioni Unite. Il Segretario generale comunicherà quindi le proposte di emendamento agli Stati Parti del presente Protocollo, chiedendo loro di informarlo se sono favorevoli alla convocazione di una conferenza degli Stati Parti per esaminare dette proposte e metterle ai voti. Se almeno un terzo degli Stati Parti si dichiarerà a favore di tale convocazione, il Segretario generale convocherà la conferenza sotto gli auspici delle Nazioni Unite. Ogni emendamento approvato dalla maggioranza degli Stati presenti e votanti alla conferenza sarà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
2. Gli emendamenti entreranno in vigore dopo esser stati approvati dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e accettati, in conformità alle rispettive procedure costituzionali, da una maggioranza di due terzi degli Stati Parti del presente Protocollo.
3. Quando gli emendamenti entreranno in vigore, essi saranno vincolanti per gli Stati Parti che li abbiano accettati, mentre gli altri Stati Parti rimarranno vincolati dalle disposizioni del presente Protocollo e da qualsiasi emendamento anteriore che essi abbiano accettato.

**Articolo 12.**

1. Ogni Stato Parte potrà denunciare, in qualsiasi momento, il presente Protocollo mediante notifica scritta indirizzata al Segretario generale delle Nazioni Unite. La denuncia avrà effetto tre mesi dopo la data in cui il Segretario generale ne avrà ricevuto la notifica.

2. La denuncia non impedirà che le disposizioni del presente Protocollo continuino ad applicarsi a qualsiasi comunicazione presentata in base all'articolo 2 prima della data in cui la denuncia stessa avrà effetto.

#### Articolo 13.

Indipendentemente dalle notifiche effettuate ai sensi del paragrafo 5 dell'articolo 8 del presente Protocollo, il Segretario generale delle Nazioni Unite informerà tutti gli Stati indicati al paragrafo 1 dell'articolo 48 del Patto:

a) delle firme apposte al presente Protocollo e degli strumenti di ratifica e di adesione depositati in conformità all'articolo 8;

b) della data in cui il presente Protocollo entrerà in vigore in conformità all'articolo 9 e della data in cui entreranno in vigore gli emendamenti ai sensi dell'articolo 11;

c) delle denunce fatte in conformità all'articolo 12.

#### Articolo 14.

1. Il presente Protocollo, di cui i testi cinese, francese, inglese, russo e spagnolo, fanno egualmente fede, sarà depositato negli archivi delle Nazioni Unite.

2. Il Segretario generale delle Nazioni Unite trasmetterà copie autentiche del presente Protocollo a tutti gli Stati indicati all'articolo 48 del Patto.

#### Stati Parti al 1° gennaio 2009, con data di deposito dello strumento di ratifica, adesione o successione:

Albania, 4 ottobre 2007; Algeria, 12 settembre 1989; Andorra, 22 settembre 2006; Angola, 10 gennaio 1992; Argentina, 8 agosto 1986; Armenia, 23 giugno 1993; Australia, 25 settembre 1991; Austria, 10 dicembre 1987; Azerbaijan, 27 novembre 2001; Barbados, 5 gennaio 1973; Belarus, 30 settembre 1992; Belgio, 17 maggio 1994; Benin, 12 marzo 1992; Bolivia, 12 agosto 1982; Bosnia-Erzegovina, 1 marzo 1995; Bulgaria, 26 marzo 1992; Burkina Faso, 4 gennaio 1999; Camerun, 27 giugno 1984; Canada, 19 maggio 1976; Capo Verde, 19 maggio 2000; Ciad, 9 giugno 1995; Cile, 27 maggio 1992; Cipro, 15 aprile 1992; Colombia, 29 ottobre 1969; Congo, 5 ottobre 1983; Corea (Repubblica di), 10 aprile 1990; Costa d'Avorio, 5 marzo 1997; Costa Rica, 29 novembre 1968; Croazia, 12 ottobre 1995; Danimarca, 6 gennaio 1972; Ecuador, 6 marzo 1969; El Salvador, 6 giugno 1995; Estonia, 21 ottobre 1991; Filippine, 22 agosto 1989; Finlandia, 19 agosto 1975; Francia, 17 febbraio 1984; Gambia, 9 giugno 1988; Georgia, 3 maggio 1994; Germania, 25 agosto 1993; Ghana, 7 settembre 2000; Gibuti, 5 novembre 2002; Grecia, 5 maggio 1997; Guatemala, 28 novembre 2000; Guinea Equatoriale, 25 settembre 1987; Guinea, 17 giugno 1993; Guyana, 5 gennaio 1999; Honduras, 7 giugno 2005; Irlanda, 8 dicembre 1989; Islanda, 22 agosto 1979; Italia, 15 settembre 1978; Kirghizistan, 7 ottobre 1994; Lesotho, 6 settembre 2000; Lettonia, 22 giugno 1994; Libia, 16 maggio 1989; Liechtenstein, 10 dicembre 1998; Lituania, 20 novembre 1991; Lussemburgo, 18 agosto 1983; Macedonia (ex Repubblica iugoslava di), 12 dicembre 1994; Madagascar, 21 giugno 1971; Malawi, 11 giugno 1996; Maldive, 19 settembre 2006; Mali, 24 ottobre 2001; Malta, 13 settembre 1990; Mauritius, 12 dicembre 1973; Messico, 15 marzo 2002; Moldova, 23 gennaio 2008; Mongolia, 16 aprile 1991; Montenegro, 23 ottobre 2006; Namibia, 28 novembre 1994; Nepal, 14 maggio 1991; Nicaragua, 12 marzo 1980; Niger, 7 marzo 1986 a; Norvegia, 13 settembre 1972; Nuova Zelanda, 26 maggio 1989; Paesi Bassi, 11 dicembre 1978; Panama, 8 marzo 1977; Paraguay, 10 gennaio 1995; Perù, 3 ottobre 1980; Polonia, 7 novembre 1991; Portogallo, 3 maggio 1983; Repubblica Ceca, 22 febbraio 1993; Repubblica Centrafricana, 8 maggio 1981; Repubblica Democratica del Congo, 1 novembre 1976; Repubblica Dominicana, 4 gennaio 1978; Romania, 20 luglio 1993; Russia, 1 ottobre 1991; Saint Vincent e Grenadines, 9 novembre 1981 a; San Marino, 18 ottobre 1985; Senegal, 13 febbraio 1978; Serbia, 6 settembre 2001; Seychelles, 5 maggio 1992; Sierra Leone, 23 agosto 1996; Slovacchia, 28 maggio 1993; Slovenia, 16 luglio 1993; Somalia, 24 gennaio 1990; Spagna, 25 gennaio 1985; Sri Lanka, 3 ottobre 1997; Sudafrica, 28 agosto 2002; Suriname, 28 dicembre 1976; Svezia, 6 dicembre 1971; Tagikistan, 4 gennaio 1999; Togo, 30 marzo 1988; Turchia, 24 novembre 2006; Turkmenistan, 1 maggio 1997; Ucraina, 25 luglio 1991; Uganda, 14 novembre 1995; Ungheria, 7 settembre 1988; Uruguay, 1 aprile 1970; Uzbekistan, 28 settembre 1995; Venezuela, 10 maggio 1978; Zambia, 10 aprile 1984.